



TRIBUNALE DI BENEVENTO

II SEZIONE CIVILE

PROC. 562/2023

Il G.I., a scioglimento della riserva,

- esaminato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con il quale il sig. [REDACTED] chiedeva:
 - in via principale, di accertarsi e dichiararsi l'usura *ab origine* del contratto di mutuo fondiario/ipotecario n. [REDACTED] di € 110.000,00 stipulato in data 05.05.2011 con la Banca Popolare di Novara (oggi Banco BPM s.p.a.) e, per l'effetto, di condannare la resistente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte alla banca per un importo totale di € 49.948,64, così come da consulenza di parte.
 - in via subordinata, di condannare parte resistente alla restituzione degli interessi pagati (pari ad € 37.753,13), unitamente alla restituzione dei costi assicurativi (pari ad € 7.259,98) per un totale di € 45.013,11;
 - in via gradatamente subordinata, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni derivati dall'evento *de quo* in misura equitativa.
- esaminata la comparsa di costituzione e risposta con la quale il Banco BPM s.p.a. contestava integralmente la domanda avversa, in particolare evidenziandone la nullità, l'inammissibilità e l'improcedibilità per intervenuta prescrizione, nonché la sua infondatezza in fatto e in diritto;
- richiamata l'ordinanza del 9.3.2024 in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed alla natura obbligatoria della polizza assicurativa, non essendo state specificamente contestate le argomentazioni ivi rese in merito;
- esperita la CTU contabile ed esaminata la relazione definitiva prodotta, corredata, altresì, delle osservazioni formulate dalle parti;
- considerato che la controversia attiene materia di competenza del Giudice Monocratico e non richiede una istruzione approfondita, ragion per cui può essere trattata con il rito intrapreso;

OSSERVA

Come già evidenziato, con l'ordinanza del 09.03.2024 la sottoscritta ha già argomentato in ordine all'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ed alla natura obbligatoria della polizza assicurativa e le argomentazioni ivi rese non venivano specificamente contestate dalle parti nei propri atti successivi; in particolare, all'esito

della CTU espletata parte resistente si limitava a dedurre *“le polizze assicurative vanno inserite nel calcolo del teg solo se c'è correlazione tra l'accensione del finanziamento e la polizza medesima. Nel caso di specie tale correlazione non è dimostrata. Il Ctu ha in ogni caso precisato che il Teg è entro soglia qualora le polizze non vengano incluse nel calcolo”* (cfr. verbale di udienza del 26.11.2024), ragion per cui in questa sede appare necessario e sufficiente richiamare integralmente le argomentazioni ivi rese (che si intendono parte integrante della presente ordinanza).

Alla luce di dette argomentazioni e della CTU espletata, quindi, merita accoglimento la domanda attorea.

Dalla relazione peritale, infatti, emerge che – includendo anche le spese assicurative - il TAEG/ISC applicato dalla Banca era pari all'8,3186%, mentre il tasso soglia ai fini dell'usura, pubblicato dal Ministero per il trimestre di riferimento (II trimestre 2011) relativamente alla categoria *“mutui con garanzia ipotecaria tasso fisso”*, era pari al 7,02%.

Non vi sono ragioni per discostarsi da detto accertamento, le cui conclusioni venivano richiamate – come pure già evidenziato – anche da parte resistente in sede di conclusioni, lì dove evidenziava che anche il CTU aveva ritenuto non usurario il TAEG, escludendo dal calcolo il costo della polizza assicurativa.

Come già evidenziato nella citata ordinanza, infatti, sulla scorta di quanto previsto ex art. 644 c.p. (che sancisce che *“per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*), nel calcolo del tasso annuo effettivo globale devono essere inseriti tutti i costi collegati al finanziamento (cfr. *ex multis* Cass. N. 29501 del 24.10.2023¹), ivi inclusi – quindi – quelli assicurativi allorquando, come nel caso in esame, siano collegati al finanziamento trattandosi di polizza obbligatoria per le argomentazioni già esplicate nella citata ordinanza, che qui sono state già integralmente richiamate.

Alla luce dell'accertata usurarietà, quindi, nel ricalcolo del rapporto di dare-avere tra le parti, occorre espungere totalmente gli interessi ed i costi sostenuti ai sensi dell'art. 1815, II co., c.c., interessi calcolati dal CTU in complessivi € 48.346,84, tenuto conto che il sig.  ha interamente rimborsato il capitale mutuato di € 110.000,00.

¹ *“Ai fini della valutazione circa la natura usuraria di un contratto di mutuo, nel tasso di interesse deve essere conteggiato anche il costo dell'assicurazione sostenuto dal debitore per ottenere il credito, in base all'art. 644, comma 4 c.p.: né, peraltro, assume rilevanza la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia poiché esse, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi a tale norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongono al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva”*

Andrà rigettata, invece, la domanda di parte ricorrente di risarcimento del danno in assenza di qualsivoglia prova di un concreto pregiudizio economico effettivamente subito.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 147/2022, alla luce dell'attività difensiva effettivamente espletata.

P.Q.M.

1. Accoglie il ricorso e - per l'effetto - condanna il BANCO BPM S.P.A. al pagamento in favore di [REDACTED] di complessivi € **48.346,84**, oltre interessi come per legge dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo.
2. Condanna IL BANCO B.P.M. S.P.A. a rimborsare direttamente in favore dell'Avv. [REDACTED] le spese del presente giudizio, che si liquidano in € **286,00** per C.U. e diritti ed € **6.164,00** per onorari (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la trattazione ed € 1.453,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge;
3. Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico della parte soccombente.

Si comunichi.

Benevento, 18/02/2025.

Il G.I.

(dott.ssa Ida Moretti)

Redatta con la collaborazione della dott. ssa Ilaria Pietrovito, funzionaria addetta all'U.P.P.